

CIRCOLARE MARZO 2015

FATTURA ELETTRONICA

Per poter assolvere correttamente l'obbligo di invio della fattura in formato elettronico nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, scattato il 31 marzo 2015, è indispensabile che l'ente pubblico comunichi ai propri fornitori il "codice univoco ufficio" attribuitogli dall'IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni) in sede di accreditamento. Si ricorda che la fatturazione elettronica è già operativa dal 6 giugno 2014 nei confronti delle amministrazioni centrali, quali Ministeri, Agenzie fiscali ed enti previdenziali nazionali.

RIMBORSI E COMPENSAZIONI IVA TRIMESTRALI

Ai fini dei rimborsi e delle compensazioni Iva trimestrali è necessario predisporre il modello IVA TR. Tra le operazioni che danno diritto alla presentazione del suddetto modello sono state inserite anche quelle soggette al cosiddetto split payment e quelle a cui risulta applicabile il meccanismo del reverse charge nel settore edile. Si ricorda infatti che dal 1° gennaio scorso sono soggette all'inversione contabile anche i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

REVERSE CHARGE EDILIZIA

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E di recente emanazione ha fornito i primi chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo del reverse charge nel settore edile (art. 17, comma 6, lettera a-ter, DPR 633/72) introdotto a partire dal 1° gennaio 2015. Si ricorda che le operazioni interessate sono le prestazioni di servizi inerenti la pulizia, la demolizione, l'installazione di impianti e il completamento di edifici. L'Agenzia ha chiarito che per individuare le operazioni soggette all'inversione contabile non bisogna fare riferimento al codice Ateco dell'azienda, bensì alla natura oggettiva delle singole prestazioni effettuate e che tra le prestazioni di installazione di impianti vanno ricomprese anche quelle di manutenzione. È stato chiarito, inoltre, che il meccanismo del reverse charge si applica solo nel caso in cui i predetti servizi siano eseguiti in relazione ad un edificio; risultano dunque escluse le analoghe attività realizzate su beni mobili o su beni immobili non definibili edifici quali, ad esempio, parcheggi, piscine e giardini.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Sembenotti